

La seduta comincia alle 15,30.

Audizione di rappresentanti delle associazioni agrituristiche Anagritur, Agriturst, Terranostra, Turismo Verde e dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA e delle associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e Italia Nostra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame dei progetti di legge C. 817 Molinari, C.1085 de Ghislanzoni Cardoli, C.1198 Losurdo e C.2635 Rocchi in materia di « agriturismo », l'audizione di rappresentanti delle associazioni agrituristiche, Anagritur, Agriturst, Terranostra, Turismo Verde e dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA e delle associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e Italia Nostra.

Saluto i nostri ospiti, il dottor Lo Surdo per l'Agriturst, la dottoressa Livia Pianelli e l'avvocato De Miccolis Angelini per Terranostra, il dottor Andrea Negri e il dottor La Rocca per Turismo Verde, la dottoressa Cristina Grandi per l'Associazione italiana per l'agricoltura biologica, l'avvocato Giorgio Buso per la Confagricoltura, l'avvocato Paola Grossi per la Coldiretti, il dottor Valentino Tosatti per il WWF ed, infine, il dottor Avelio Marini per Legambiente.

La Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di legge di modifica della legge n.730 del 1985 in materia di agriturismo. Prima di addivenire alla stesura di un testo base, abbiamo ritenuto oppor-

tuno svolgere un'indagine conoscitiva per acquisire elementi di conoscenza dagli operatori del settore.

Riteniamo che la legge n. 730 del 1985 sia una buona legge; tuttavia, si tratta di un provvedimento datato e, per questo, crediamo che occorra introdurre alcuni « paletti » e definire alcuni aspetti complementari all'esercizio delle attività agricole, soprattutto riguardo all'aspetto della multifunzionalità.

Prima di dare la parola al dottor Lo Surdo, ricordo che sono molto bene accette memorie che desideriate depositare o documenti che intendiate farci pervenire.

GIORGIO LO SURDO, *Direttore di Agriturst*. Il nostro giudizio sulle proposte di legge in materia di agriturismo è sostanzialmente positivo. In particolare, i testi più articolati ed approfonditi raggiungono l'obiettivo, che in questo momento consideriamo molto importante, di dare una definizione più precisa dell'agriturismo in quanto tale.

Noi riteniamo che l'agriturismo sia una sorta di prodotto agricolo, che deve essere tutelato e che richiede una definizione più precisa, in modo da evitare che diventi un concetto estremamente eterogeneo. Da qui l'importanza di una legge quadro più puntuale.

In particolare, ci sembrano importanti le norme concernenti il settore della ristorazione, attese, nel tempo, le diverse interpretazioni da parte delle regioni; talune di queste sono state estremamente estensive, tanto da allontanarsi dalla nozione di provenienza agricola dei prodotti utilizzati nella attività del settore. Si è creata, quindi, una confusione di ruoli tra ristorazione commerciale e agriturstica, ben superata, a nostro avviso, dalle proposte legislative all'esame della Commis-

sione, specie da quelle più articolate (mi riferisco, soprattutto, agli atti Camera n. 1085 e n. 1198).

È importante che si distinguano i due ambiti. Con il termine agriturismo, infatti, non si indica semplicemente un servizio ma anche un rapporto tra il servizio e l'impresa agricola; ne consegue, quindi, l'importanza, a nostro avviso ineludibile, di una legge statale che dia alle regioni un punto di riferimento omogeneo.

Un altro aspetto ci sembra importante. Un'attività imprenditoriale che conosca una fase di sviluppo deve avere la possibilità di crescere, ma non all'interno dell'agriturismo, settore che ha rapporti precisi con l'agricoltura. Ci sembra, perciò, importante la norma che consente a chi abbia un'attività imprenditoriale in crescita - pur nell'assoluto rispetto del territorio, quindi senza creare strutture nuove e proseguendo l'attività agricola - di continuare la propria attività ma allineandosi alle norme di carattere commerciale. Quindi, chi supera i limiti fissati deve poter proseguire l'attività ma al di fuori dell'agriturismo. Oggi, infatti, assumendo certe attività dimensioni rilevanti, si crea poi una forte pressione affinché l'agriturismo si sviluppi; ma l'agriturismo non può crescere, dimensionalmente, in modo eccessivo perché altrimenti perde la propria connotazione. Quindi, la norma, in un certo senso, mette ordine nella materia e, proprio perché consente di proseguire comunque l'attività - sia pure con il rispetto di alcune condizioni -, orienta le regioni a stabilire limiti più contenuti per l'esercizio dell'agriturismo.

Le condizioni stabilite dalla norma in questione, a mio avviso ben poste, consistono nella prosecuzione dell'attività agricola e nella fissazione di taluni vincoli di connessione con il territorio. Poiché, dunque, si consente di proseguire l'attività, si evita anche la forte pressione che nel tempo si è venuta esercitando sull'agriturismo, settore che, in molti casi e in alcune regioni, ha assunto dimensioni e caratteristiche organizzative alquanto snaturate. Quindi, dobbiamo tutelare il settore mantenendo le caratteristiche sue proprie, sep-

pure non piccole: deve costituire, infatti, un'attività economica con una sua autonomia, una sua consistenza.

Nel tempo, il settore agrituristico ha dimostrato di essere, per alcune aziende agricole, un sostegno fondamentale; senza l'agriturismo vaste fasce dell'agricoltura italiana non andrebbero avanti. Però, dobbiamo evitare che diventi un turismo qualsiasi; quindi, credo sia molto utile l'integrazione recata dalla citata previsione normativa.

Credo siano anche molto utili alcune norme che snelliscono il rilascio delle autorizzazioni; l'esperienza ci ha insegnato, infatti, che non sempre - anzi, direi quasi mai - la tortuosità nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio coincide con il rigore e la qualità dell'atto. Dal 1993, una normativa consente di avviare, con una dichiarazione di inizio di attività (sotto la responsabilità dell'azienda), le attività economiche che abbiano bisogno di autorizzazione; riteniamo giusto che tale normativa si applichi anche alle fattispecie di avvio di attività agrituristica, il che non esclude che i controlli restino quelli di sempre. Quindi, l'avvio dell'attività avviene a proprio rischio e pericolo, in quanto, evidentemente, se in sede di controllo questa non dovesse rispondere ai requisiti richiesti, il titolare sarebbe costretto a sospenderla o, addirittura, a non poterla svolgere.

In conclusione, quindi, il nostro giudizio è sostanzialmente positivo, così come riteniamo positivo il fatto che si sia mantenuta, pur con le integrazioni indicate, la struttura della legge n. 730 del 1985.

LIVIA PIANELLI, *Direttore nazionale di Terranostra*. Innanzitutto, vorrei chiarire che non è nostro interesse entrare nel merito del dibattito sul riparto delle competenze tra Stato e regioni; piuttosto, il nostro intento è portare le esigenze del settore all'attenzione del legislatore. Dal nostro punto di vista, non rileva se la competenza spetti alla fonte nazionale o a quella regionale; crediamo, infatti, che sia più importante capire quali siano le esigenze del settore.

Come viene sottolineato in molte delle proposte presentate, la legge n. 730 del 1985 è stata fortemente anticipatoria della legge di orientamento; quindi, in qualche modo, essa ha aperto la possibilità della multifunzionalità nelle aziende agricole. Noi riteniamo, pertanto, che oggi una nuova legge sull'agriturismo dovrebbe il più possibile anticipare, a sua volta, alcune nuove possibilità che si potrebbero aprire per le aziende agricole o, almeno, per il territorio rurale. A nostro avviso, dunque, il legislatore dovrebbe avere un orientamento analogo a quello sotteso alla legge n. 730, che è stata, in qualche modo, anticipatoria di un nuovo processo di diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola ed ha individuato nella compatibilità con l'agricoltura un elemento costante per lo sviluppo delle altre attività economiche sul territorio rurale.

Noi crediamo che tali aspetti dovrebbero essere maggiormente all'attenzione della nuova normativa che si sta predisponendo. Occorre, cioè, individuare, alcune forme di compatibilità delle altre attività economiche, ovviamente turistiche — parliamo quindi di turismo rurale — nei territori rurali. La nuova normativa dovrebbe almeno cominciare ad enucleare, indicandoli alle regioni, alcuni importanti criteri guida su quali siano le linee di compatibilità delle attività turistiche nei territori rurali; compatibilità, quindi, ambientale, con l'agricoltura, con le risorse del territorio. Perciò, noi consideriamo positivamente le norme che prevedono, per le aziende agrituristiche che superino i limiti stabiliti, la possibilità di trasformarsi in attività commerciali, purché vi sia una regolamentazione delle attività turistiche che preservi il territorio rurale; una regolamentazione, quindi, sia dell'attività di ospitalità offerta dalle aziende agricole sia di quella turistica svolta da altri soggetti economici.

È necessario, pertanto, che il provvedimento rechi la disciplina dei rapporti e delle compatibilità tra attività turistiche e zona territoriale di insediamento; se regolamentiamo solo le attività di turismo delle aziende agricole, finiamo per non pren-

dere in considerazione che il territorio rurale ha delle fragilità dal punto di vista ambientale: conservarne caratteristiche e tipicità è importante per l'agricoltura e per le forme di turismo. Quindi, riteniamo sia più importante cominciare a fissare, con la normativa in esame, linee guida per il turismo rurale, come, d'altra parte, alcune leggi regionali hanno fatto.

Altri aspetti che, nell'ambito di competenza della fonte statale, dovrebbero essere presi in considerazione dalla nuova legge sono i seguenti. Occorrerebbe fissare dei criteri per evitare quanto, in questi anni, è avvenuto; mi riferisco alla forte differenza nello sviluppo dell'agriturismo a seconda delle varie leggi regionali vigenti sul territorio. Queste, infatti, hanno diversamente interpretato la legge n. 730, alcune ampliandone le possibilità, altre riducendole fortemente; per tale via, quindi, si sono diversificate la natura stessa delle attività e le possibilità operative dell'imprenditore agricolo. Alcune regioni hanno consentito l'ospitalità senza ristorazione, altre la ristorazione solo se legata all'ospitalità, alcune hanno consentito attività ricreative solo se legate all'ospitalità, altre ancora, infine, hanno previsto — ciò che oggi costituisce un fenomeno molto diffuso — le famose fattorie didattiche, consentendo tale attività, con una autorizzazione agrituristicamente, a molte aziende agricole. Noi crediamo sia importante affermare il principio che tutte le aziende agricole devono avere le stesse possibilità operative ovunque si trovino; poi, saranno le regioni a regolamentare come si devono sviluppare, con quali criteri e con quali limiti.

Un'ultima considerazione che vorrei svolgere è la seguente. Quando si parla del settore agrituristicamente, si tende, a volte, a sottolineare il rischio che esso venga meno ai propri elementi costitutivi, alle proprie caratterizzazioni e che incorra in una concorrenza sleale. È un atteggiamento che si dovrebbe in qualche modo superare, in quanto l'agriturismo che rispetta le leggi così come, in questi anni, si sono venute formando con l'impegno di Stato, regioni e organizzazioni di categoria non realizza alcuna forma di concorrenza sleale.

L'agriturismo rispettoso delle leggi è un'attività che si colloca su un mercato particolare, fornendo un prodotto particolare e un'offerta particolare. Se vi è una concorrenza sleale, noi chiediamo che si accertino le eventuali responsabilità, che si verifichino, cioè, la regolarità dell'autorizzazione e dei controlli, l'eventuale uso improprio, e via dicendo. Siccome tale atteggiamento è abbastanza diffuso, tengo a precisare come, a mio avviso, l'agriturismo abbia svolto funzioni fondamentali di conservazione dell'attività agricola e delle risorse umane. Il termine « concorrenza sleale » ha accompagnato troppo spesso l'agriturismo in maniera impropria, atteso che l'attività in questione si colloca in un settore del tutto particolare.

ANDREA NEGRI, *Presidente di Turismo Verde*. Signor presidente, desidero ringraziare lei ed i membri autorevoli di questa Commissione, a nome di tutto il direttivo di Turismo Verde, per l'attenzione e l'impegno — che le numerose proposte di legge presentate testimoniano — verso una regolamentazione più moderna dell'agriturismo.

Intendo, dunque, svolgere una breve riflessione di segno positivo sul lavoro svolto dai presentatori delle proposte di legge in materia. È comune a tutte le proposte la previsione di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo, a mio parere il fulcro di tali iniziative legislative. In particolare, ritengo apprezzabilissima la proposta dell'onorevole Carla Rocchi, nella quale figura anche la previsione di dotare l'osservatorio di risorse finanziarie: è nostra convinzione che tale struttura, costituita presso il ministero e nella quale dovrebbero essere rappresentati le regioni, il ministero medesimo, l'Inea e le associazioni degli operatori agrituristici più rappresentative sul piano nazionale, non debba avere soltanto lo scopo di monitorare il fenomeno, ma anche quello — ancora più importante — di contribuire a costruire una reale cultura dell'agriturismo, mediante studi, ricerche, indagini, da affidare — a nostro giudizio — alle stesse associazioni agrituristiche. Ciò di cui vi è

necessità, oggi, è certamente la crescita qualitativa dell'offerta agrituristiche, accanto, però, a quella della domanda nel settore.

Diversamente, correremmo il rischio di snaturare un'attività così rilevante: non è concepibile che, ad esempio, il cittadino, sfogliando le nostre guide, si soffermi esclusivamente a valutare l'ottimalità dell'azienda agrituristiche in ragione di elementi superflui, se non estranei, all'attività medesima (si pensi alla dotazione di piscine o ad altre comodità analoghe), smarrendo così il reale significato del turismo rurale e il suo imprescindibile legame con l'attività agreste. L'operatore agrituristiche è, infatti, prima di tutto un agricoltore il quale, peraltro, in periodo di siccità, abbisogna di risorse idriche.

Vi è poi il sistema di classificazione degli agriturismi. Molte regioni sono intervenute con una propria disciplina, fornendo i parametri necessari ad individuare i migliori e differenziando le strutture secondo una precisa scala di valori. Credo sia necessario giungere ad una definizione, univoca sull'intero territorio nazionale, di un chiaro sistema di classificazione: in proposito, l'osservatorio nazionale cui accennavo precedentemente, per le sue modalità di composizione, potrebbe costituire l'ambito istituzionale più appropriato ove, in base all'adozione di criteri e *standard* qualitativi legati a servizi e prodotti offerti delle aziende agrituristiche stesse, poter costituire un sistema univoco da proporre alle regioni, al fine di arrivare ad una classificazione condivisa.

Vorrei inoltre far osservare a questa importante Commissione che il Governo ha già ricevuto una delega per risolvere la questione dell'interpretazione autentica del decreto legislativo n. 228 del 2001: mi domando se l'armonizzazione delle norme previdenziali, fiscali e contributive non possa essere effettuata più utilmente in quella sede. La disciplina legislativa, in proposito, potrebbe fornire la cornice fondamentale della materia, ma tutti quegli elementi da armonizzare alla luce della delega al Governo, al fine di fornire un

quadro più chiaro della normativa di riferimento, potrebbero essere definiti più velocemente nella sede richiamata.

Inoltre, reputo necessarie anche deroghe capaci di rispondere alle esigenze delle nuove aziende agrituristiche. In merito, ho apprezzato molto nella sua proposta, signor presidente, che si sia tenuto conto dell'esigenza di adottare criteri di deroga, a certe condizioni, in alcune aziende, per quanto riguarda l'abbattimento, ad esempio, delle barriere architettoniche o le previsioni in materia igienico-sanitaria. Mi pare un giusto e corretto modo di procedere, perché è impensabile che l'agriturismo prescindano da un saldo legame con il territorio e con l'attività agricola, ad esso strettamente connessa.

A nome di Turismo Verde, rivolgo a questa Commissione la richiesta di adoperarsi affinché anche i servizi e le utenze degli agriturismi vengano equiparati a quelli delle aziende agricole. I costi della nettezza urbana, il pagamento delle utenze telefoniche, di gas ed acqua costituiscono un gravame, per cui in molti casi le aziende agrituristiche si ritrovano nella onerosa condizione di pagare canoni industriali, commerciali, di albergatori e ristoratori, il che è contraddittorio in quanto esse sono, *in primis*, aziende agricole.

Chiederemmo, dunque, alla Commissione lo sforzo - di grande valore simbolico - di impegnarsi per ottenere l'esenzione totale dal pagamento della SIAE, tassa che, nell'anno in corso, sotto Natale, ha colpito moltissime aziende agrituristiche le quali, avendo esercitato dei piccoli intrattenimenti musicali, a livello amatoriale, per i loro ospiti, sono state multate dalla Guardia di finanza per molte centinaia di milioni di lire.

Un altro esempio significativo è rappresentato dal pagamento del canone televisivo: mentre il privato cittadino che possiede più di un televisore continua comunque a pagare un unico abbonamento, l'operatore agrituristico è costretto a sottoscrivere tanti abbonamenti per quanti televisori possiede. Non vogliamo chiedere, con questo, che sia incentivato l'uso del mezzo televisivo in agriturismo,

ma riteniamo semplicemente necessario prevedere agevolazioni per promuovere e affermare un'attività così rilevante nel paese.

Infine, intendiamo sollecitare questa Commissione affinché, per tutte le attività previste dal decreto legislativo n. 228 del 2001, cioè quelle escursionistiche, culturali, ricreative, didattiche, educative, l'IVA venga applicata nella misura del 4 per cento, così come avviene per i libri scolastici. Ritengo non sia improprio tale parallelismo, proprio in ragione del valore e della funzione educativa svolta dall'attività agrituristica. Una soluzione del genere, infatti, potrebbe rendere più appetibili e realizzabili iniziative di questo tipo sul territorio.

Denuncio, infine, una lacuna significativa: mi riferisco al mancato inserimento, nel codice della strada, di una specifica segnaletica per le aziende agrituristiche. Segnaletiche di tal genere esistono invece - e il legislatore regionale ha preso atto del problema - per indicare particolari circuiti turistici. Valga, per tutti, l'esempio delle « strade del vino »: alcune regioni, come la Toscana, sono dotate di una propria cartellonistica disciplinata dalla legge. Invece, le aziende agrituristiche, pur facendo parte delle « strade del vino », e quindi arricchendo e rendendo appetibile il percorso, non possono avere una omogenea presentazione proprio perché non hanno un aggancio con il codice della strada.

Infine, invitiamo la Commissione ad intervenire, anche approvando un ordine del giorno in merito, affinché nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale venga chiesto all'Unione europea di definire a pieno titolo l'agriturismo come attività agricola. Ciò avviene in tutti gli altri Stati membri ma non in Italia, costretta a subire l'applicazione del *de minimis* nel caso fossero richiesti finanziamenti per ristrutturare i casali in cui esercitare l'agriturismo.

CRISTINA GRANDI, *Responsabile del turismo sostenibile dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB)*. Ringrazio la Commissione, per il lavoro

svolto e per averci invitato a questa audizione. Intendo esprimere, innanzitutto, una valutazione sulle proposte legislative presentate in materia di agriturismo.

Tali iniziative si muovono in direzione dei bisogni attualmente riscontrati nelle aziende agricole, anche in correlazione con la pluralità di crescenti e nuovi servizi richiesti dai cittadini fruitori. Reputo, in proposito, che uno degli aspetti prioritari sia rappresentato dalle iniziative ricreative e culturali che le aziende agricole possono svolgere nell'esercizio dell'attività agrituristica.

Ho partecipato all'iniziativa delle « fattorie aperte », durante il mese di maggio, nel corso della quale si sono riscontrate difficoltà da parte delle aziende che vi hanno aderito a causa delle differenti interpretazioni della legge. Per esempio, l'attività di fattoria didattica o di fattoria aperta è considerata attività agrituristica da alcune leggi regionali e da altre no. Non

solo, ricordo anche molte difficoltà da parte delle aziende nel fornire pasti o nell'offrire degustazione di prodotti.

Quindi, mentre le proposte di legge tentano di risolvere alcune di queste difficoltà, altri aspetti, come quelli che ho ricordato, andrebbero approfonditi.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo che ci hanno fornito. A causa di concomitanti impegni in Assemblea, il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 17 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

